COMUNE DI CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 73
del 14 novembre 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada." determinazione importo spese e costi di accertamento e notificazione violazioni alle norme del codice della strada

L'anno duemilaventidue addì 14 del mese di novembre alle ore 10:30 presso la sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	x	
2	Paolo CERIA	x	
3	Renato BELLINGERI	x	
		3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la dr.ssa Rotondaro Daniela con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: "*…alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione* ... omissis ... *ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale*";
- l'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982, recante "*Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari*" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata* … omissis … *il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento*";
- che il comma 4, del citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 12 del 16.01.2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Preso atto:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20/10/2017 ad oggetto: "Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada." determinazione importo spese e costi di accertamento e notificazione violazioni alle norme del codice della strada" ove veniva quantificato un importo forfettario pari ad € 16,00 di recupero spese, imputabile ad ogni verbale emesso;

DATO ATTO nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS, sono variate le condizioni economiche di alcuni

servizi universali di corrispondenza, ultima novella dei continui aumenti delle spese postali disposte negli ultimi 5 anni ove, ad esempio, le tariffe dell'Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD hanno subito modifiche in tutti gli scaglioni di peso e l'importo complessivo dovuto per invii presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 9,50 a € 10,55 (nell'anno 2017 era € 7,70), mentre per invii accettati presso i centri business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 9,50 a € 10,15;

CONSIDERATO che a seguito della convenzione biennale stipulata con la società Noisicuri Project di Brescia (BS), inerente l'adesione alla compagna di sicurezza stradale "Attenta-mente" e scadente il 05 maggio 2023, veniva anche disposto di avvalersi del servizio di assistenza alle verbalizzazioni fornita da tale società, che comportava un costo per la redazione (e la gestionale) di ogni singolo verbale pari ad € 8,00 + iva per ogni verbale senza decurtazione punti ed € 13,00 + iva per verbali con decurtazione punti;

DATO ATTO
- che la normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;
- che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all'art. 201, comma 4, del Codice della strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/1981;
- che nelle altre spese da imputarsi a chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, vi sono anche quelle derivate dalla ricerca nelle banche dati (P.R.A., ANCITEL, INI-PEC, ecc.), quelle di procedimento/accertamento inclusi i costi di stampati, bollettari e cartucce per stampanti, costi di acquisto e manutenzione o di locazione degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni o, se attività svolte da terzi autorizzati o comunque da spese da loro sostenute, debbano imputarsi i servizi eventualmente usufruite di assistenza, gestione e spedizione delle verbalizzazioni;
- che ha titolo esaustivo, le spese sopra menzionate possono così riassumersi:

Spesa di notificazione	Spesa del servizio recapito postale e di notifica mediante messi comunali
Spesa di ricerca dati	Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali per ricerca dati da pubblici registri
Spese di assistenza alle verbalizzazioni	Incidenza marginale della spesa di assistenza alle verbalizzazioni e comodato d'uso di software
Spesa di attività d'ufficio	Spese beni di consumo cartacee e di stampa ed altre imputabili

RITENUTO riguardo alle voci spese esposte in narrativa, di non addebitare a chi è tenuto al pagamento della sanzione il rilevante costo di noleggio dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità assistita ma solo quello di assistenza alle verbalizzazioni;

Constatato che risulta necessario rideterminare costi procedimentali applicabili, tenendo conto che:
- nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale va addebitata l'intera spesa di procedimento costituita dalle voci notificazione, ricerca dati, altre spese e oneri istruttori;
- nel caso di notificazione del verbale attraverso la PEC va addebitato a carico del destinatario del verbale le solo le voci di ricerca dati ed altre spese e oneri istruttori.
- nelle spese ed oneri istruttori, vengono conteggiate anche le spese di assistenza alle verbalizzazioni nel caso ci si avvalga di tale supporto o, diversamente, vengono invece conteggiate le spese derivate dall'attività d'ufficio;

PRESO ATTO del prospetto “CALCOLO SPESE VERBALIZZAZIONI” fornito dal Servizio di Polizia Municipale, allegato alla presente ;

Richiamati i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l’azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;

Visti:
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 265 del 3 agosto 1999;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco del 28/03/2022 n.2 con il quale sono state attribuite le funzioni ex articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);

DELIBERA

1. di stabilire forfettariamente nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente per la definizione dei relativi procedimenti:

a. **€ 20,00** per verbali in materia di circolazione stradale redatti in maniera manuale e/o massiva notificati mediante il servizio postale, differenziando la quota di spesa reale di notifica in € 10,15 per i verbali trattati in maniera massiva ed € 10,55 trattati singolarmente dal servizio postale e le conseguenti spese di accertamento derivanti (€ 9,85 ed € 9,45);

b. **€ 10,00** per le spese di accertamento dei verbali notificati tramite PEC (risultando € 0,00 le spese postali);

2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18/11/2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 18/11/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 18/11/2022 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consigliari.

Visto: Il Sindaco
Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 18/11/2022

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Rotondaro